

PERDITE SU CREDITI

(La visione dell'amministrazione finan. E della Cassazione)

L'art. 101 comma 5 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), disciplina testualmente “...e le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali...”, e si riferisce a tutti i crediti, sia italiani che esteri (per le aziende che operano in ambito internazionale).

Quindi secondo la normativa fiscale (diversa da quella civilistica art. 2426 punto 8) per la deducibilità della svalutazione dei crediti (commerciali) vengono richiesti due aspetti:

- 1) Risultanza di elementi certi e precisi della perdita del credito
 - a) Elementi certi
 - b) Elementi precisi
- 2) Assoggettamento a procedure concorsuali del debitore (cliente)

Secondo il primo punto l'amministrazione finanziaria (l'Agenzia delle Entrate) e la Cassazione hanno assunto delle posizioni molto rigide. Ad esempio nel caso di cessione del credito con la formula del pro-soluto la suprema Corte più di una volta a ritenuto non sufficiente l'atto di cessione di per sé in quanto ritiene necessari la sussistenza, a quel momento, di elementi certi e precisi che consiglino l'avvenuta cessione siccome provati da inoppugnabile documentazione.

È pur vero che l'art. 37 bis del D.p.r. 600 del 1973 sottolinea come possibile operazione elusiva la cessione del credito senza valide ragioni economiche, ma questo è una argomentazione diversa che esula dalla

possibilità di dedurre fiscalmente una svalutazione normativamente corretta.

I maggiori problemi si presentano quando un credito non riscosso nei termini usuali, pur potendosi già considerare in mora, dovesse generare una perdita, sarebbe necessario andare a cercare quegli elementi certi e precisi dei quali si è accennato. In caso contrario la perdita non ha ingresso fiscale seppur civilisticamente debba essere obbligatoriamente annotata.

Andando ad analizzare le singole parole, per *certezza* non può essere scambiato con la definitività o irreversibilità come nel passato. Esso attiene al fatto che, al momento della deduzione, quel credito ha fondate ed apprezzabili ragioni per non essere riscosso: ovviamente, dal mancato pagamento nei termini ordinari, dai solleciti non opposti ecc..

Riguardo la *precisione*, questo non può che collegarsi al primo: tanto è certa ragionevolmente la perdita quanto è sequenzialmente preciso l'ammontare della stessa.

Asserire qualcosa di diverso come si sta facendo da qualche tempo e come la cassazione ha avallato, significherebbe aggiungere al danno , ovvero la non riscossione di un credito, anche la beffa, doverci pagare le imposte.

Dr. Emilio Giffi